

**SEZIONE I****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 3 luglio 2019, n. 40

**Adeguamento ai rilievi di costituzionalità formulati dall'Amministrazione statale. Modifiche alla l.r. 7/2019.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

**SOMMARIO**

Preambolo

Art. 1 - Modifiche al preambolo della l.r. 7/2019

Art. 2 - Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2019

Art. 3 - Entrata in vigore

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed n bis), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997);

Considerato quanto segue:

1. L'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico, in data 25 marzo 2019, ha formulato alcuni rilievi di legittimità costituzionale relativamente alla l.r. 7/2019;

2. Con nota del 3 aprile 2019 il Presidente della Giunta regionale ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'impegno a modificare la l.r. 7/2019, al fine di evitare il contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale promosso dal Governo;

3. È pertanto necessario procedere a modificare le parti

della l.r. 7/2019 oggetto dei rilievi di incostituzionalità formulati dall'Amministrazione statale;

4. Al fine di adempiere tempestivamente l'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, è altresì necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

**Art. 1**

Modifiche al preambolo della l.r. 7/2019

1. Alla fine del punto 7 del preambolo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997), sono aggiunte le parole: "di competenza regionale ai sensi del d.m. sviluppo economico 10 settembre 2010;".

2. Il punto 8 del preambolo della l.r. 7/2019 è abrogato.

3. Al punto 9 del preambolo della l.r. 7/2019, dopo le parole: "per l'installazione di impianti geotermici", sono inserite le seguenti: "di competenza regionale".

**Art. 2**

Oggetto.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 7/2019

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 7/2019, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 22/2010, la presente legge si applica alle concessioni e alle autorizzazioni per lo sfruttamento della risorsa geotermica di competenza regionale."

**Art. 3**

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 luglio 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.06.2019.

**ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

**Proposta di legge della Giunta regionale** 13 maggio 2019, n. 1

**divenuta**

**Proposta di legge del Consiglio regionale** 16 maggio 2019, n. 373

**Proponenti:**

**Presidente** Enrico Rossi

**Assessore** Federica Fratoni

**Assegnata** alla 4<sup>a</sup> Commissione consiliare

**Messaggio** della Commissione in data 19 giugno 2019

**Approvata** in data 26 giugno 2019

**Divenuta legge regionale** 26/2019 (atti del Consiglio)

### AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla l.r. 45/1997), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7

### LEGGE REGIONALE 5 luglio 2019, n. 41

**Disposizioni relative alle funzioni della Regione in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 42/1998.**

Il Consiglio regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
promulga

la seguente legge:

#### PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il regio decreto 8 gennaio 1931, n.148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Considerato quanto segue:

1. Il r. d. 148/1931, all'articolo 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), prevede la costituzione di un consiglio di disciplina presso ciascuna azienda di trasporto, per i procedimenti relativi alle sanzioni disciplinari individuate dalla medesima normativa, disciplinandone la relativa composizione, nomina e durata;

2. Risulta necessario, pertanto, dettare disposizioni integrative, modificando la l.r. 42/1998, per l'attuazione delle suddette norme in riferimento alla figura del presidente.

Approva la presente legge

#### Art. 1

##### Funzioni della Regione.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 42/1998

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Compete, inoltre, al Presidente della Giunta regionale, la nomina, su richiesta delle aziende interessate, del Presidente dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto, di cui all'articolo 54 dell'allegato A (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico - economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione).

2 ter. Per l'individuazione del presidente del consiglio di disciplina trova applicazione il seguente ordine decrescente di preferenza: